

**COMUNE DI GROTTAMMARE**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULL'UTILIZZAZIONE  
DELLE AREE DESTINATE  
ALL'ALAGGIO E RIMESSAGGIO DI  
IMBARCAZIONI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 06.07.2015)

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle aree demaniali previste dal vigente Piano di Spiaggia, destinate all'alaggio e alla sosta delle imbarcazioni.

## **Articolo 2– Aree destinate all'alaggio di imbarcazioni**

1. Il Comune di Grottammare individua, attraverso il Piano di Spiaggia, le aree destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, siano esse in concessione, siano esse libere.
2. Per le aree individuate nel vigente Piano di Spiaggia come libere, il Servizio Demanio Marittimo definisce il numero massimo delle imbarcazioni accoglibili.

## **Articolo 3 – Norme di uso e comportamento delle aree per alaggio e rimessaggio barche in concessione**

1. I concessionari dovranno tenere sempre aggiornato anche in formato elettronico un registro di presenza nel quale dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alle singole unità presenti nell'area:
  - dati identificativi dell'unità (numero, nome o descrizione);
  - dati anagrafici del proprietario e recapiti telefonici;
  - fotografia dell'unità.
2. Tutti i sistemi meccanici per l'alaggio ed il varo delle unità dovranno essere preventivamente autorizzati dalle competenti autorità e dovranno risultare dotati da idonea copertura assicurativa.

## **Articolo 4 – Norme di uso e comportamento delle aree libere per alaggio e rimessaggio barche**

1. I diportisti proprietari delle imbarcazioni alate o in sosta in tali aree, sono tenuti ad iscriversi ogni anno, entro il 20 maggio, nel registro di presenza tenuto presso l'ufficio demanio marittimo del Comune comunale nel quale dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alle singole unità:
  - dati identificativi dell'unità (numero, nome o descrizione);
  - dati anagrafici del proprietario e recapiti telefonici;
  - fotografia dell'unità.
2. Qualora numero di domande sia eccedente rispetto alla disponibilità di posti, verranno privilegiati i residenti nel Comune di Grottammare, dopodiché seguirà criterio cronologico di protocollo della domanda stessa.
3. Ai fini dell'iscrizione è previsto il pagamento dei diritti di segreteria ammontanti ad € 55 da versare al momento della domanda.
4. Nelle aree di cui trattasi è vietato l'utilizzo di qualsiasi sistema meccanico o elettrico per l'alaggio ed il varo delle unità.

5. Le unità presenti nelle aree di cui trattasi dovranno essere mantenute in stato di decoro, efficienza e navigabilità. E' obbligatorio rimuovere eventuali motori dalle imbarcazioni in sosta.
6. Ove venga riscontrata la presenza di unità non rispondenti a quanto prescritto dal presente articolo le stesse potranno essere rimosse da personale comunale e trasferite nel deposito comunale sito presso la rimessa dei mezzi comunali. Gli interessati proprietari potranno ritirarle dette imbarcazioni previo pagamento delle spese sostenute per il trasferimento e la custodia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorso il quale le stesse imbarcazioni saranno acquisite nel patrimonio del Comune.
7. Gli spazi interni potranno essere utilizzati nel corso dell'anno anche in via temporanea.
8. Per esigenze di pulizia dell'arenile potranno essere contattati i titolari delle imbarcazioni per la temporanea rimozione dei mezzi con un preavviso minimo di 20 giorni, che sarà comunicato attraverso i recapiti indicati nella domanda e/o opportunamente pubblicizzati nella sede stessa.
9. I soggetti autorizzati devono, conservare il posto assegnato perfettamente pulito, non depositare oggetti che deturpino l'ambiente circostante o creino disagi igienico-sanitari. Dovranno, inoltre, consentire il libero passaggio delle persone entro mt. 10,00 dalla linea di battigia e rispettarne tutte le norme dettate dalla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 5 – Sanzioni**

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1, sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 e della Legge n. 689/81.
3. Il deposito abusivo di merci e la mancata rimozione di cose depositate è punito ai sensi dell'art. 1165 del Codice della Navigazione.

#### **Articolo 6 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Grottammare..